



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
**Sezione Prima Civile**

Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel **P.U. 217-1/2025** promosso da

**Roberto Tronci**, C.F. TRNRRT69H06B354R, con l'assistenza del dott. Flavio Esposito in qualità di organismo di composizione della crisi;

**ricorrente**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**A)** Con ricorso depositato il 27.10.2025, Roberto Tronci ha domandato l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al riguardo, il ricorrente ha esposto di essere esercente di un'attività di rivendita di giornali, di non possedere i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, di versare in stato di sovraindebitamento e, pertanto, di voler mettere a disposizione il suo patrimonio per la soddisfazione dei creditori.

Sotto il profilo passivo, Roberto Tronci ha rappresentato di avere debiti per complessivi 105.000,00 euro circa; sotto il profilo attivo, ha allegato di essere proprietario di un'automobile familiare di valore irrisorio, di essere titolare della predetta impresa di rivendita di giornali e che la moglie è disposta a mettere a disposizione della procedura la somma di 200,00 euro mensili per la durata della procedura.

**B)** Al ricorso è allegata relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Flavio Esposito, il quale ha espresso valutazione positiva circa la diligenza del debitore nell'assumere le sue obbligazioni e la possibilità di acquisire attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori, considerato l'impegno della moglie del ricorrente ad apportare finanza esterna.

**C)** Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Deve in primo luogo evidenziarsi che il ricorrente è imprenditore individuale minore, considerato che non raggiunge le soglie di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, come si ricava dalle dichiarazioni dei redditi dal 2022 al 2025, prodotte unitamente alla relazione dell'o.c.c.

Ciò posto, si rileva che Roberto Tronci versa in stato di sovraindebitamento, considerata la sua esposizione debitoria di circa 108.000,00 euro, per una pluralità di finanziamenti contratti nel corso del tempo nei confronti del medesimo istituto di credito, Unicredit s.p.a., che ora ha ceduto i crediti a DoValue s.p.a..

Considerati i predetti debiti, in raffronto all'esiguo reddito del ricorrente (pari a circa 550,00 euro mensili), fa ritenere provata la sua situazione di sovraindebitamento.

Quanto all'attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori, le ragioni addotte dall'organismo della crisi devono essere integrate, in quanto sono fondate esclusivamente sull'apporto di risorse da parte del coniuge del ricorrente: dalla documentazione in atti, risulta che Roberto Tronci è proprietario di un immobile in Cagliari, Piazza Bellu n. 1, cat. C/1, di mq. 26, ed è titolare di un'impresa individuale di rivendita di giornali.

Trattasi di cespiti plausibilmente liquidabili ai fini della soddisfazione dei creditori, fermo restando che spetterà poi al liquidatore determinare le migliori modalità della liquidazione ed, eventualmente anche la rinuncia, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'ipotesi di palese antieconomicità della stessa.

Tali beni, tuttavia, in questa sede, unitamente all'apporto di risorse esterne, sono sufficienti a poter affermare che sussistono utilità da destinare alla soddisfazione dei creditori.

In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **Roberto Tronci**, C.F. TRNRRT69H06B354R;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e liquidatore il dott. Flavio Esposito;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notifici al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Cagliari, 28 gennaio 2026

**Il Giudice est.**

dott. Gaetano Savona

**Il Presidente**

dott. Giorgio Latti